**Art. 1 - Disposizioni Generali**

1. L'esercizio dell'attività estrattiva comporta l'obbligo della ditta/società autorizzata di provvedere, a lavori ultimati, al riassetto ambientale dei luoghi.
2. La ditta/società autorizzata, a pena di decadenza dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 12/1979, costituisce un deposito cauzionale in favore dell’Amministrazione regionale, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori minerari e della completa realizzazione dei lavori di sistemazione finale, finalizzato a coprire i costi necessari ad assicurare la realizzazione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi in caso di inadempimento dell’obbligato e dell’eventuale coobbligato in solido (proprietario del fondo, se diverso dalla ditta/società autorizzata).
3. Il deposito cauzionale è costituito prima dell’avvio delle attività estrattive e il relativo contratto quietanzato è sempre trasmessa all’Ufficio Difesa del Suolo, Geologia e Attività Estrattive prima dell’inizio dei lavori. La mancata costituzione del deposito cauzionale è ostativa all’inizio dei lavori.
4. Nel provvedimento autorizzativo è stabilito un cronoprogramma, a stati di avanzamento lavori (Fasi), riportante le attività di coltivazione mineraria, le opere di riassetto ambientale dei luoghi e la costituzione, per ciascuna fase, di un deposito cauzionale a garanzia dell’ultimazione delle stesse.
5. L'importo del deposito a garanzia è stabilito dal provvedimento deliberativo di autorizzazione all'attività estrattiva ed è determinato per singola fase.
6. Il deposito cauzionale a garanzia è rilasciato in favore dell’Amministrazione regionale secondo gli schemi allegati al presente disciplinare (Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3). La relativa quietanza trasmessa all’Ufficio Difesa del Suolo, Geologia e Attività Estrattive deve obbligatoriamente riportare, a pena di inammissibilità, le informazioni richieste dal pertinente schema allegato.
7. La ditta/società autorizzata adegua il deposito cauzionale a garanzia ogni due (2) anni, avvalendosi dello schema di cui all’ “Allegato 4”, in base all’aggiornamento del prezziario per l’esecuzione delle Opere Pubbliche della Regione Basilicata. In caso di omesso adeguamento del deposito cauzionale, l’Ufficio Difesa del Suolo, Geologia e Attività Estrattive, previa diffida, sospende i lavori di coltivazione e, in caso di perdurante inottemperanza, la Giunta regionale pronuncia la decadenza dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 27 marzo 1979, n. 12.
8. La durata del deposito cauzionale a garanzia è pari alla durata della singola fase lavorativa programmata, come indicata nel provvedimento deliberativo autorizzativo.
9. Il deposito cauzionale a garanzia della singola fase lavorativa è costituito per l’intera durata della fase; non cessa di avere efficacia alla scadenza contrattuale se la fase lavorativa non si è conclusa ed è prorogato fino all’ultimazione dei lavori conclusivi della fase.
10. Il deposito cauzionale a garanzia della singola fase lavorativa non cessa di avere efficacia alla scadenza della relativa fase lavorativa, al fine di consentire all’amministrazione regionale la verifica dello stato dei luoghi e, ove ne ricorrano i presupposti, attivare le procedure di escussione dello stesso; ad avvenuta costituzione del nuovo deposito cauzionale a garanzia della fase successiva, il precedente deposito cauzionale è svincolato e cessa di avere efficacia.
11. La ditta/società autorizzata, prima dell’inizio dei lavori di coltivazione mineraria, è tenuta, altresì, a stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dei lavori di coltivazione mineraria; la polizza può essere costituita quale appendice al contratto principale (deposito cauzionale a garanzia), secondo lo schema di cui all’Allegato 5.

**Art. 2 - Modalità di Costituzione**

1. Il deposito cauzionale a garanzia è costituito, alternativamente, con le seguenti modalità:
2. bonificobancario;
3. fideiussione bancaria, secondo lo schema di cui all’ Allegato 1;
4. polizza fideiussoria con Enti garanti riconosciuti da IVASS, secondo lo schema di cui all’Allegato 2;
5. polizza con intermediari finanziari abilitati, ai sensi dell’art. 106 del Testo Unico Bancario, di cui all’elenco della Banca d’Italia, secondo lo schema di cui all’ Allegato 3.

**Art. 3 - Cauzione costituita con bonifico bancario**

1. Il versamento della cauzione può avvenire tramite bonificobancario, effettuato a favore dell’Amministrazioneregionale, con espressa indicazione della ditta/società depositante, della causale e del tipo di deposito.
2. L’importo versato non è produttivo di interessi ed è restituito allo svincolo della cauzione.
3. Si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 1, commi 7, 8, 9 e 10.

**Art. 4 - Cauzione costituita da fideiussione bancaria**

1. La fideiussione bancaria è costituita secondo lo schema di cui all’ Allegato 1; il relativo contratto deve contenere tutte le clausole ivi riportate.
2. Si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 1, commi 7, 8, 9 e 10.
3. Non sono ammesse clausole che limitino la durata della garanzia.

**Art. 5 - Cauzione costituita da polizza fideiussoria emessa da Enti garanti riconosciuti da IVASS**

1. La fideiussione emessa da Enti garanti riconosciuti da IVASS è costituita secondo lo schema di cui all’Allegato 2; il relativo contratto deve contenere tutte le clausole ivi riportate.
2. La fideiussione deve essere rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni dall'IVASS ed iscritta nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana.
3. Si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 1, commi 7, 8, 9 e 10.
4. Non sono ammesse clausole che limitino la durata della garanzia.

**Art. 6 - Cauzione costituita mediante polizza con intermediari finanziari abilitati ai sensi dell’art. 106 del T.U.B. di cui all’elenco della Banca d’Italia**

1. La fideiussione costituita con intermediari finanziari abilitati (ex art. 106 del T.U.B. di cui all’elenco della Banca d’Italia) è stipulata secondo lo schema di cui all’Allegato 3; il relativo contratto deve contenere tutte le clausole ivi riportate.
2. La fideiussione è rilasciata da intermediari finanziari abilitati ai sensi dell’art. 106 del TUB di cui all’elenco della Banca d’Italia.
3. Si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 1, commi 7, 8, 9 e 10.
4. Non sono ammesse clausole che limitino la durata della garanzia.

**Art. 7- Svincolo della cauzione**

1. Il deposito cauzionale a garanzia della Fase lavorativa cessa di avere efficacia e può essere svincolato solo ad avvenuta costituzione del deposito cauzionale a garanzia della Fase successiva.
2. Ad ultimazione dei lavori della Fase ed entro i successivi trenta giorni, la ditta/società autorizzata trasmette all’Ufficio Difesa del Suolo, Geologia e Attività Estrattive un nuovo contratto di garanzia, relativo alla nuova Fase di lavorazione. In caso di inottemperanza, l’Ufficio sospende i lavori di coltivazione.
3. L’Ufficio Difesa del Suolo, Geologia e Attività Estrattive, acquisito l’assenso degli uffici coinvolti, procede allo svincolo della cauzione.

**Art. 8 - Modalità di rivalutazione del deposito cauzionale**

1. Il deposito cauzionale a garanzia è oggetto di adeguamento ogni due (2) anni, secondo lo schema di cui all’ “Allegato 4”, in base all’aggiornamento del prezziario per l’esecuzione delle Opere Pubbliche della Regione Basilicata.
2. Copia del provvedimento di adeguamento è trasmessa all’Ufficio Difesa del Suolo, Geologia e Attività Estrattive.
3. Il computo del termine biennale di adeguamento del deposito cauzionale decorre dalla data del provvedimento deliberativo di autorizzazione alla coltivazione mineraria.

**Art. 9 -Aggiornamento del deposito cauzionale**

1. Laddove ricorrano varianti progettuali che determinano una modifica dell’importo garantito dal deposito cauzionale e quando intervengono modifiche progettuali che comportano una variazione del computo metrico estimativo dei lavori di ripristino e restituzione finale dell’area di cava, la ditta/società autorizzata aggiorna il deposito cauzionale o ne costituisce uno nuovo.
2. Nelle ipotesi disciplinate dal presente articolo resta ferma l’applicazione dell’aggiornamento biennale in base all’aggiornamento del prezziario per l’esecuzione delle Opere Pubbliche della Regione Basilicata.

**Art. 10 – Riduzione del deposito cauzionale**

1. L'importo del deposito a garanzia è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al comma 1, se la ditta/società autorizzata abbia stipulato una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

**Art. 11 – Disposizione finale**

1. Le ditte/società autorizzate in forza di provvedimenti deliberativi adottati prima dell’entrata in vigore del presente disciplinare possono presentare, all’Ufficio Difesa del Suolo, Geologia e Attività Estrattive, istanza di adeguamento del deposito cauzionale stipulato alle disposizioni di cui agli articoli precedenti.
2. L’Ufficio Difesa del Suolo, Geologia e Attività Estrattive, su richiesta della ditta/società autorizzata, ridetermina l’entità della garanzia a stati di avanzamento dei lavori (Fasi), ove le modalità di conduzione dei lavori di coltivazione mineraria lo consentano.